

COMUNE DI MONTALCINO
(Provincia di Siena)

Servizio associato appalti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso

— ^ ^ ^ —

prot.n.745 in data 15/01/2016

OGGETTO: BANDO DI GARA RELATIVO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MONTALCINO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014 CON S.M.I., E NORME, STRUMENTI, DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI, E DI CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SOPRAVVENUTO ED A PREVISIONI E CONTENUTI DI P.O. - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6527603C64

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale R. I. Parte I, V Serie speciale - Contratti pubblici n.151 del 23/12/2015)

QUESITI SCRITTI RICEVUTI IN MERITO AGLI ATTI DI GARA
E RELATIVI RISCONTRI UFFICIALI FORNITI DAL COMUNE DI MONTALCINO

PREMESSA

Così come previsto nel Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, vengono di seguito pubblicati, in forma anonima, i quesiti scritti ricevuti dal Comune di Montalcino ed i relativi riscontri resi dalla stazione appaltante, da considerare generalmente validi ai fini della stessa procedura di gara sopramenzionata.

Quesito n.1,

prot.n.13 in data 04/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 02/01/2016 ore 17,56

Testo del quesito:

Buongiorno,

in merito ai requisiti di partecipazione, con particolare riferimento alla figura professionale di "Esperto in Valutazioni territoriali e ambientali",vorrei fosse chiarito esplicitamente se è ammessa anche la partecipazione di laureati in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (laurea quinquennale vecchio ordinamento), abilitati alla professione e con adeguato curriculum professionale (in allegato). Da un colloquio informale intercorso con la Segreteria del mio Ordine professionale di appartenenza (Ordine degli Ingegneri di Pisa), sembrerebbe che tale laurea possa considerarsi a tutti gli effetti equipollente a quella indicata nel disciplinare di gara.

Cordiali saluti,

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

In relazione ai principi reiteratamente affermati e codificati dalla giurisprudenza amministrativa (si vedano al riguardo Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2012, n. 6260; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; Consiglio di Stato, Sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247), in linea generale “il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l’unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso”; peraltro, laddove il bando richieda un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, “siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’amministrazione”.

Il disciplinare di gara (a pag. 9), relativamente alla figura dell’“Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali”, richiede che lo stesso sia in possesso di “Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, corso di laurea di 5 anni, o titolo equipollente – ai sensi del D.P.R. n. 328/2001, e s.m.i., o dell’ordinamento giuridico di altro Stato membro dell’Unione Europea”. Gli artt. 15 e segg. dello stesso D.P.R. 328/2001, e s.m.i., ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”, settore “pianificazione territoriale” (quello al quale possono accedere i professionisti in possesso della laurea sopramenzionata), richiedono appunto il possesso:

- della laurea specialistica Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale), ovvero della laurea specialistica Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile (vedasi art.17 c.2 lett.b);

- della laurea specialistica in scienze ambientali e della laurea specialistica in pianificazione territoriale ed urbanistica, se trattasi di diplomi di laurea regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A settore “pianificazione territoriale” (vedasi art.19 c.2);

Ne consegue che – alla luce delle disposizioni del disciplinare di gara, lette in combinato con gli orientamenti codificati dalla giurisprudenza amministrativa, e con specifico riferimento al **Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 avente ad oggetto *Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*** – le uniche equipollenze riconoscibili nella presente fattispecie risultano quelle:

- con la laurea specialistica Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

- con le lauree specialistiche in scienze ambientali ed in pianificazione territoriale ed urbanistica, se trattasi di diplomi di laurea regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Non si ritiene quindi ammissibile la partecipazione di un Gruppo di progettazione avente un professionista designato, in qualità di “Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali”, con laurea quinquennale, vecchio ordinamento, Classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e per il territorio.

Quanto sopra, fermo quanto disposto dagli artt. 16, 19, 46, 49, del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 relativamente ai professionisti laureati ed abilitati precedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.P.R. 328/2001, con le eccezioni espressamente previste da quest’ultimo, ed in possesso dei titoli di studio corrispondenti a quelli ivi previsti per l’ammissione all’Esame di stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di “Pianificatore territoriale”, che hanno mantenuto competenze previste od in ogni caso ammesse e/o riconosciute con l’ordinamento previgente, e che tra dette competenze pregresse parrebbe possano annoverare anche quella relativa alle valutazioni VAS (sebbene successivamente introdotta con la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*, ed il relativo recepimento nazionale avvenuto con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con s.m.), per motivazioni di carattere oggettivo, che ne fanno sì una specifica valutazione su determinati

piani e programmi, ma che resta comunque connessa e correlata a principi contenuti tecniche metodologie ecc. che sostanzialmente sono quelle della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), già prevista e disciplinata in ambito della C.E. e nazionale, anche per quanto riguarda le attività professionali, precedentemente al D.P.R.n.328/2001.

Quesito n.2,

prot.n.212 in data 08/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 08/01/2016 ore 7,21

Testo del quesito:

... (omissis) ...

L'art. 100 "Il patrimonio edilizio extraurbano esistente", Direttive comma 1, delle NTA del PS vigente fa riferimento alla schedatura condotta dal PS.

Non ho trovato tale schedatura tra i materiali pubblicati sul sito web del Comune. Se ne conferma l'esistenza?

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

In fase di redazione del Piano Strutturale, tra l'altro sono state svolte anche attività speditive di ricognizione e rilevazione aggiornata dello stato e del valore storico-architettonico e paesaggistico del patrimonio edilizio esistente, sia nei Centri Urbani, nei Nuclei rurali, Aggregati, e Case sparse di tutto il territorio comunale, che si è resa indispensabile per i relativi specifici contenuti del Piano Strutturale (tra questi si segnalano: la specifica disciplina sul patrimonio edilizio esistente, norme di salvaguardia, Tavole P02 dello Statuto del territorio, ecc.). Queste attività sono documentate da materiali (schede e documentazione fotografica) che sono state consegnate a questo Comune, in espletamento dell'incarico affidato a professionisti incaricati, e che sono disponibili ed accessibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale, le quali tuttavia per i loro contenuti (per alcuni aspetti non completi e perfettamente rifiniti, rispetto a ciò che comunemente è richiesto come schedatura del p.e.e. di corredo per il R.U./P.O.) a suo tempo fu deciso che non dovessero far parte integrante della documentazione costituente il P.S. poi adottato ed approvato.

Si pone in evidenza e precisa che la procedura in argomento ha ad oggetto la redazione del primo Piano Operativo e la contestuale Variante di adeguamento del Piano Strutturale, così come definiti negli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, ecc.) a cui si fa riferimento e rinvio, pertanto la Schedatura del P.S. suddetta, nel contesto della procedura in oggetto, ha esclusivamente "valore di documentazione storica", comunque non aggiornata alla data di redazione/adozione/approvazione del primo P.O.e contestuale Variante al P.O., che potrà essere utile per alcuni fini, ma che non potrà oltremodo condizionare la necessità espressa negli atti della procedura in oggetto, sopra già citati, di redazione di una nuova idonea adeguata completa ed aggiornata schedatura del patrimonio edilizio esistente, coerente con i vigenti normativa e strumenti di pianificazione territoriale (L.R.n.65/2014, PTCP e PIT/PPR).

Quesito n.3,

prot.n.213 in data 08/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 07/01/2016 ore 17,28

Testo del quesito:

... (omissis) ...

In riferimento all'allegato D "Dichiarazione sostitutiva" sono a porre i seguenti quesiti:

1 – la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ogni componente del costituendo raggruppamento temporaneo oppure solo dal Capogruppo?

2 – il fatturato globale di cui al punto 1 dell'Allegato D fa riferimento esclusivamente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro Varianti generali oppure al fatturato globale?

3 – il fatturato di cui al punto 1 potrà essere diverso di quello di cui alla tabella di pag. 16 del Disciplinare?

In riferimento al punto B "Requisiti di idoneità professionale..." sono a porre il seguente quesito:

per il professionista esperto in valutazioni territoriali e ambientali è considerato titolo di studio equipollente la laurea quinquennale in "Ingegneria per l'ambiente e il territorio" vecchio ordinamento?

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

1) La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte di ciascun componente del costituendo raggruppamento temporaneo, come indicato nella nota 5 dello stesso Allegato D (riportata in calce alla stessa pagina 16), in cui è testualmente riportato che "nel caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o associati o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento". Ciascun componente del costituendo raggruppamento temporaneo dovrà altresì allegare, alla rispettiva dichiarazione prodotta, copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

2) Il fatturato globale di cui al punto 1 dell'Allegato D è da intendersi come fatturato complessivo, e come tale quindi non limitato ai soli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti generali.

3) Il fatturato di cui al punto 1 dell'Allegato D, essendo riferito all'attività complessiva svolta dal professionista e pertanto non limitato – come sopra indicato – ai soli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, potrà ovviamente essere diverso dai dati che saranno riportati nella tabella di cui a pag. 16 dello stesso Allegato D.

4) Per il professionista esperto in valutazioni territoriali ed ambientali non è considerato titolo di studio equipollente la laurea quinquennale in "Ingegneria per l'ambiente e il territorio" vecchio ordinamento, come indicato nelle risposte fornite da questo Ente a quesiti di tenore analogo posti da altri concorrenti.

Quesito n.4,

prot.n.214 in data 08/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 07/01/2016 ore 17,15

Testo del quesito:

... (omissis) ...

*Relativamente al contenuto della BUSTA "B OFFERTA TECNICA" e in riferimento al requisito A3 del punto 13 del disciplinare : nella "**Documentazione illustrata**" da inserire nella busta "B" oltre ad una relazione scritta (max 10 facciate A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5) devono essere allegati (in CD o*

DVD) anche i relativi elaborati grafici corrispondenti al Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale considerato? La relazione dovrà essere propedeutica all'illustrazione degli elaborati suddetti? Dovranno essere allegati (in CD o DVD) anche le relative Norme tecniche d'attuazione e Relazione illustrativa?

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

Come è specificatamente scritto nel Disciplinare di gara, in appositi supporti informatici (comunemente i c.d. CD/DVD -ò ma eventualmente anche in altri supporti di altro tipo, purchè funzionali a tale uso - , uno se basta, ma eventualmente più di uno e quanti effettivamente occorrono), devono essere allegati, alla Relazione illustrativa, in forma di documenti digitali, ossia file in formato .pdf/open source, tutti i documenti ed elaborati completi (nessuno escluso: sia quelli urbanistici, geologici, agronomici, ecc.ecc.) che di fatto ed ufficialmente costituiscono il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo adottato od approvato, od altro Strumento di pianificazione territoriale ed urbanistico equipollente/equivalente. A questi fini farà fede l'elenco degli elaborati costituenti il P.S. o R.U./P.O., o strumento equipollente, risultante dal relativo atto amministrativo (generalmente la Deliberazione di C.C., od analogo atto Commissariale) di adozione od approvazione.

Quesito n.5,

prot.n.215 in data 08/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 07/01/2016 ore 17,15

Testo del quesito:

... (omissis) ...

Relativamente all'Articolo 15 - Garanzie e coperture assicurative del Capitolato speciale si chiedono i seguenti chiarimenti:

1 - col termine "appaltatore" si intende il gruppo di lavoro o ogni singolo professionista facente parte del gruppo di lavoro?

2 - il massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 della polizza assicurativa di Responsabilità Civile, con riferimento all'incarico professionale, si riferisce al cumulo dei massimali delle singole polizze di RC di ogni professionista (con responsabilità dirette) facente parte del gruppo di lavoro?

3 - Nel caso, probabile, che il singolo professionista possieda una polizza di Responsabilità Civile, già attivata, basterà dimostrare che copre la quota % che sarà indicata nella Convenzione di incarico oltre all'appendice richiesta, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'incarico professionale svolto per conto del Comune di Montalcino?

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

1) con il termine appaltatore, ai fini della procedura aperta indetta per l'affidamento dell'incarico in oggetto, si intende fare riferimento al soggetto che risulterà aggiudicatario della stessa procedura aperta in fase di esperimento e che, all'esito positivo delle verifiche e dei controlli successivi all'aggiudicazione, stipulerà il relativo contratto di appalto con il Comune di Montalcino. L'appaltatore pertanto, nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., sarà proprio detto raggruppamento temporaneo (e non ogni singolo professionista facente parte del Gruppo di progettazione), il quale – come specificato nel disciplinare di gara e nel

Capitolato speciale d'appalto – ove non ancora costituito al momento dell'aggiudicazione dovrà in ogni caso costituirsi formalmente prima della stipulazione con il Comune di Montalcino dello stesso contratto di appalto.

2) La polizza di responsabilità civile generale dovrà essere specificamente stipulata dall'appaltatore. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura aperta un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., dovrà essere pertanto lo stesso raggruppamento temporaneo, formalmente costituito, a stipulare e produrre al Comune di Montalcino la polizza in menzione, secondo i termini indicati nel Capitolato speciale d'appalto. Nell'eventualità in specie, pertanto, non sarà ammesso il cumulo dei massimali delle singole polizze di responsabilità civile di ogni professionista (con responsabilità dirette) facente parte del Gruppo di lavoro.

3) Si rimando alle considerazioni di cui al precedente punto 2. Il singolo professionista facente parte, in ipotesi, del raggruppamento temporaneo aggiudicatario, non potrà ricorrere in quota-parte alla propria polizza di responsabilità civile generale per adempiere a quanto richiesto dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto. Al contrario, come sopra indicato, lo stesso raggruppamento temporaneo dovrà stipulare e produrre al Comune di Montalcino apposita ed autonoma polizza di copertura del rischio di responsabilità civile generale, secondo le modalità ed i termini indicati dalle summenzionate disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Quesiti n.6 e n.7 (sostanzialmente identici),

prot.n.216 e 217 in data 08/01/2016, ricevuti a mezzo pec in data 07/01/2016 ore 17,13 e 17,14

Testo del quesito:

... (omissis) ...

In merito ai REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - punto b1 relativamente alla composizione del GRUPPO DI PROGETTAZIONE e precisamente alla figura professionale di "Esperto in Valutazioni territoriali e ambientali" nel disciplinare viene indicata una professionalità in possesso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, corso di laurea 5 anni, o titolo equipollente. SI RICHIEDE di chiarire se è ammessa la partecipazione di un professionista con laurea quinquennale vecchio ordinamento in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO avente idoneo e adeguato curriculum professionale.

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

In relazione ai principi reiteratamente affermati e codificati dalla giurisprudenza amministrativa (si vedano al riguardo Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2012, n. 6260; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; Consiglio di Stato, Sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247), in linea generale "il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest'ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all'amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso"; peraltro, laddove il bando richieda un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti *ex lege*, "siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla

valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute *ex post* dall'amministrazione".

Il disciplinare di gara (a pag. 9), relativamente alla figura dell'"Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali", richiede che lo stesso sia in possesso di "Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, corso di laurea di 5 anni, o titolo equipollente – ai sensi del D.P.R. n. 328/2001, e s.m.i., o dell'ordinamento giuridico di altro Stato membro dell'Unione Europea". Gli artt. 15 e segg. dello stesso D.P.R. 328/2001, e s.m.i., ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori", settore "pianificazione territoriale" (quello al quale possono accedere i professionisti in possesso della laurea sopramenzionata), richiedono appunto il possesso:

- della laurea specialistica Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale), ovvero della laurea specialistica Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile (vedasi art.17 c.2 lett.b);

- della laurea specialistica in scienze ambientali e della laurea specialistica in pianificazione territoriale ed urbanistica, se trattasi di diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A settore "pianificazione territoriale" (vedasi art.19 c.2);

Ne consegue che – alla luce delle disposizioni del disciplinare di gara, lette in combinato con gli orientamenti codificati dalla giurisprudenza amministrativa, e con specifico riferimento al **Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 avente ad oggetto *Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*** – le uniche equipollenze riconoscibili nella presente fattispecie risultano quelle:

- con la laurea specialistica Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

- con le lauree specialistiche in scienze ambientali ed in pianificazione territoriale ed urbanistica, se trattasi di diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Non si ritiene quindi ammissibile la partecipazione di un Gruppo di progettazione avente un professionista designato, in qualità di "Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali", con laurea quinquennale, vecchio ordinamento, Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio.

Quanto sopra, fermo quanto disposto dagli artt. 16, 19, 46, 49, del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 relativamente ai professionisti laureati ed abilitati precedentemente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R. 328/2001, con le eccezioni espressamente previste da quest'ultimo, ed in possesso dei titoli di studio corrispondenti a quelli ivi previsti per l'ammissione all'Esame di stato per l'Abilitazione all'esercizio della professione di "Pianificatore territoriale", che hanno mantenuto competenze previste od in ogni caso ammesse e/o riconosciute con l'ordinamento previgente, e che tra dette competenze pregresse parrebbe possano annoverare anche quella relativa alle valutazioni VAS (sebbene successivamente introdotta con la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, ed il relativo recepimento nazionale avvenuto con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con s.m.), per motivazioni di carattere oggettivo, che ne fanno sì una specifica valutazione su determinati piani e programmi, ma che resta comunque connessa e correlata a principi contenuti tecniche metodologie ecc. che sostanzialmente sono quelle della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), già prevista e disciplinata in ambito della C.E. e nazionale, anche per quanto riguarda le attività professionali, precedentemente al D.P.R.n.328/2001.

Quesito n.8,

prot.n.314 in data 11/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 08/01/2016 ore 14,28

Testo del quesito:

... (omissis) ...

Buongiorno, in merito al bando di gara in oggetto pongo i seguenti quesiti:

a) se la figura dell' Esperto in valutazioni territoriali e ambientali" richiesto come componente del Gruppo di progettazione può essere assolto dallo stesso progettista del Piano Operativo, visto che il titolo di studio richiesto è analogo;

b) in caso di risposta affermativa al quesito a), se è possibile che il settimo componente possa essere rappresentato da un esperto in altra materia diversa dalle sette indicate nel disciplinare di gara ma che possa risultare utile all'espletamento dell'incarico ed abbia i requisiti richiesti per lo svolgimento della sua attività;

c) se l'"Archeologo" , pur in possesso della laurea e di dottorato di ricerca , in corso di iscrizione alla seconda sezione dell'Elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.e i. , veda soddisfatto il requisito dell'iscrizione al suddetto Elenco in quanto partecipa come socio di una società che svolge attività nel campo dell'archeologia ed iscritta al suddetto Elenco, qualora prima della scadenza del bando lo stesso non avesse ancora ricevuto l'iscrizione.

Ringrazio per l'attenzione e rivolgo cordiali saluti.

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

a) La figura di "Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali" può senz'altro essere coperta dallo stesso Progettista del Piano Operativo, a condizione che effettivamente quest'ultimo risulti in possesso del titolo di studio richiesto – nei termini indicati dal disciplinare di gara – per il suddetto "Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali". In proposito si sottolinea che, secondo quanto riportato a pag. 17 dello stesso disciplinare, "ciascuno dei componenti del Gruppo di progettazione potrà svolgere all'interno dello stesso – ovviamente in presenza delle imprescindibili condizioni previste dalla normativa vigente, e dei presupposti contemplati dal presente disciplinare di gara – le funzioni di due o più delle figure sopra indicate".

b) Qualora si verificasse l'eventualità di cui sopra, non sarà necessario integrare il Gruppo di progettazione con un settimo componente. Sette difatti è il numero massimo – e non minimo - di componenti dello stesso Gruppo di progettazione, come indicato a pag. 10 del disciplinare di gara ("Il menzionato Gruppo di progettazione dovrà in ogni caso essere composto da non più di sette professionisti..."). Si richiama l'attenzione dei concorrenti sul fatto che, in ogni caso, non potranno essere indicati quali componenti del Gruppo di progettazione soggetti esperti in materie diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara.

c) Il requisito concernente l'iscrizione alla seconda sezione dell'Elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., ha ovviamente carattere individuale. Non può pertanto dirsi soddisfatto nell'ipotesi prospettata dal soggetto istante, giacché la società di cui fa parte l'Archeologo costituisce soggetto distinto ed autonomo rispetto allo stesso Archeologo.

Quesito n.9,

prot.n.459 in data 12/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 11/01/2016 ore 17,00

Testo del quesito:

... (omissis) ...

Buonasera,

in merito al requisito dell'esperto in VAS e Valutazione di Incidenza si fa presente che le Valutazioni Ambientali di origine comunitaria e nazionale, quali quelle previste dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dell'Autorizzazione Paesaggistica, prevedono elaborazioni i cui contenuti scientifici, tecnici e metodologici sono di tipo interdisciplinare e transdisciplinare. Ne consegue che non esistono raggruppamenti disciplinari accademici e lauree che formano figure specialistiche come i "valutatori ambientali" e tantomeno è possibile codificare all'interno di ordini professionali (Pianificatori, Urbanisti, Architetti, ingegneri, Geologi, etc.) l'abilitazione a tale professione. A tal fine si ricorda che la legge quadro ambientale nazionale DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii e di rimando le corrispondenti leggi regionali non prevedono alcuna iscrizione ad albi professionali per l'elaborazione delle valutazioni ambientali. Inoltre la Regione Toscana, come altre in Italia, non richiede per l'elaborazione delle Valutazioni Ambientali l'iscrizione ad albi professionali, ma verifica attraverso i curricula che vi siano le competenze appropriate (quante e quali valutazioni ambientali effettuate e quali e quanti corsi di formazione seguiti). In aggiunta si fa presente che fra i professionisti esperti della Valutazione di incidenza, secondo la vigente normativa in materia vi sono laureati in Scienze naturali per i quali non esiste il relativo albo professionale. Sulla base di quanto illustrato si richiede di chiarire:

- 1. quanto indicato allo specifico punto del disciplinare di gara (art. 11 punto b.1 4) e cioè se viene confermato il requisito che solo un laureato in possesso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale può essere indicato quale esperto in Valutazioni ambientali strategiche e Valutazioni di incidenza;*
- 2. l'obbligatorietà di aver redatto sottoscrivendoli con il timbro professionale le VAS e/o Le Vinca, non essendo questa obbligatorietà prevista da alcuna norma*
- 3. se l'esperto in Valutazione debba aver redatto negli ultimi 10 anni almeno 2 VAS e almeno 2 Valutazioni di incidenza cioè quattro documenti differenti ovvero due fra questi documenti.*

Cordiali saluti

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

Preambolo. Si è perfettamente consapevoli che ... *prevedono elaborazioni i cui contenuti scientifici, tecnici e metodologici sono di tipo interdisciplinare e transdisciplinare...* ma si deve prendere atto che a queste valutazioni per legge corrispondono predeterminate e ben specificate competenze professionali ed abilitazioni all'esercizio della professione. Per quanto attiene agli aspetti connessi alla idonea/adequata qualificazione professionale ed abilitazione all'esercizio della professione, il quadro di riferimento normativo è quello costituito dal D.P.R. n. 328/2001, dai D.M. Ministero della pubblica istruzione (tra cui il Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 avente ad oggetto *Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*, che contiene dette classi ed ulteriori specificazione correlate a dette lauree), e l'ordinamento giuridico a questi previgente su cui gli stessi provvedimenti normativi sono intervenuti. In questo quadro normativo di riferimento sembra di poter non includere le norme, dell'U.E. e nazionali, come il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 10/2010 con s.m. ecc. ecc. , specificatamente relative a V.I.A., V.A.S., V.Inc.A., che riguardano altri aspetti di specifiche prestazioni professionali, in questo caso attività di valutazione (ed in concreto definiscono contenuti e procedure di queste stesse valutazioni), sebbene queste rientrino o meno, in toto od in parte, nelle competenze ed abilitazioni professionali già determinate come detto in precedenza.

- 1. Come si deve desumere dai contenuti degli Atti della procedura in oggetto (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, ecc.), e dai riscontri di questo Comune ai quesiti formalmente ricevuti, tra i requisiti prescritti per l'"Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali" ... *ovverosia in materia di Valutazione degli**

effetti ambientali integrata, Valutazione Ambientale Strategica e Relazione/studi/documentazione per la Valutazione di incidenza ... vi è quello del possesso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, corso di laurea di 5 anni, o titolo equipollente - ai sensi del D.P.R. n. 328/2001, e s.m.i., o dell'ordinamento giuridico di altro Stato membro dell'Unione Europea -, con idonea e adeguata esperienza in materia di valutazioni territoriali ed ambientali, che dovrà essere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al rispettivo ordine/albo professionale, nonché in regola con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;

In merito sembra opportuno richiamare quanto contenuto nella nota protocollo cnappcrm-ao0_generale n.0001639 in data 18/12/2013 del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pordenone, avente ad oggetto *Rif. Vs. mail del 25 novembre 2013, prot.n.2270/2013-1.1 - Redazione V.A.S. da parte di altre figure professionali oltre l'Architetto ed il Pianificatore.*, che si rende accessibile allegandola in calce al presente documento, la quale sottolinea alcuni specifici contenuti del D.P.R.n.328/2001 citato.

2. Il Comune di Montalcino, in fase di elaborazione e redazione degli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale di appalto, ecc.) relativi all'affidamento di un incarico per la redazione/formazione di Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come quelli in oggetto, di fondamentale importanza per lo svolgimento di funzioni e competenze istituzionali tra l'altro finalizzate alla tutela ed allo sviluppo del proprio territorio [che peraltro è in gran parte riconosciuto quale Sito UNESCO per valori storico-naturalistici desumibili dai relativi atti, con molti ambiti a vario titolo soggetti a vincoli e norme/discipline di tutela e salvaguardia (a carattere idrogeologico, archeologico, monumentale e paesaggistico, ecologico-naturalistico, ecc. ecc.)], in piena coerenza e rispetto della normativa dell'U.E., nazionale e regionale in vigore (DIRETTIVA 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163/2006 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, L.R. n. 38/2007, con s.m.), in sede di elaborazione della *lex specialis* di gara può legittimamente ricorrere all'esercizio della facoltà - preordinato alla necessità di salvaguardare e tutelare il preminente interesse pubblico che questi aspetti sottendono - di definire particolari requisiti o condizioni a cui debbono conformarsi le offerte, in particolare quando detti requisiti e condizioni siano pienamente giustificati dall'obiettivo di garantire un'elevata qualità delle prestazioni (che in questo specifico caso sono relative a V.A.S. e V.Inc.A. prescritte per legge, ed hanno attinenza con aspetti di piena legittimità degli atti) che non possono non discendere da rilevanti capacità professionali degli offerenti.

3. Ai fini della valida presentazione dell'offerta, l'"Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali", per quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto della procedura in oggetto, dovrà aver redatto negli ultimi 10 anni 2 VAS e 2 Valutazioni di Incidenza (V.Inc.A.).

In merito a quanto sopra si precisa ulteriormente che, nella generalità dei casi in argomento, per la redazione e formazione di uno Strumento di Pianificazione territoriale od Urbanistica della tipologia Piano Strutturale e Piano Operativo, la V.A.S. ricomprende anche la V.Inc.A. (qualora nel caso specifico, sia prescritta per legge, o comunque si sia ritenuta opportuna od utile - così come certamente lo è nel caso in oggetto -); questo ai sensi dell'art. 34, dell'art. 48, comma 7, dell'art. 49, comma 4, dell'art. 52, comma 6, lett. g) e dell'art. 73 *ter* della L.R. Toscana n. 10/2010, e s.m.i. (a tal fine si riporta un estratto significativo del *Preambolo* della stessa L.R.: ... 8. *Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla l.r. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in*

modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA; ...), a cui si fa riferimento e rinvio.

Pertanto, qualora il professionista "Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali", negli ultimi 10 anni, abbia redatto solo 2 V.A.S. che non includono già altrettante V.Inc.A., ai fini della valida presentazione dell'offerta dovrà dimostrare di aver redatto anche 2 V.Inc.A., sempre relative a Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come sopra specificati ed autonome, distinte e separate, ovvero incluse in V.A.S. redatte da altri professionisti (... *Art. 73 ter - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della l.r. 30/2015. 2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997, e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. ...*).

Quesito n.10,

prot.n.736 in data 15/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 15/01/2016 ore 11,11

Testo del quesito:

... (omissis) ...

Con la presente si formula il seguente quesito (anticipato anche per e-mail ordinaria):

è richiesta la apposizione di marca da bollo da 16€ sull'istanza di partecipazione (come indicato dal Modello A allegato ma non previsto dal Disciplinare di gara), oltre che sull'offerta economica (come indicato dal Modello F allegato ed esplicitamente previsto dal Disciplinare di gara)?

se sì, nel caso di RTP da costituire, la marca da bollo da 16€ deve essere apposta sulle istanze di ciascuno dei componenti o solo su quella del capogruppo?

Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

La marca da bollo da Euro 16,00 deve effettivamente essere apposta sia sull'istanza di partecipazione che sull'offerta di gara.

Nel caso di RTP da costituire, la marca da bollo da Euro 16,00 dovrà essere apposta non soltanto sulla domanda di partecipazione prodotta dal capogruppo, bensì su ciascuna delle istanze presentate dai singoli componenti dello stesso RTP.

Quesito n.11,

prot.n.744 in data 15/01/2016, ricevuto a mezzo pec in data 15/01/2016 ore 13,13

Testo del quesito:

... (omissis) ...

In merito al punto 11, lett.B del disciplinare di gara, relativo ai requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità tecnica del gruppo di progettazione viene chiesto di attestare in forma di autocertificazione il possesso di alcuni requisiti indicati nei punti da b2 a b8 nelle pagine 10 ed 11. In merito a tali attestazioni si evidenziano i seguenti aspetti sui quali si chiedono chiarimenti:

1. Ai professionisti indicati ai punti b.2, b3, b4, b5, b6 viene chiesto di avere operato nell'ambito della formazione di "almeno 2 strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro varianti generali) di cui agli artt. 53 e 55 della L.R. Toscana n. 1/2005, e s.m.i., e/o gli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica (e/o loro varianti generali) di cui agli artt. 92 e 95 della L.R. Toscana n. 65/2014, e s.m.i., e/o gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito nazionale, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, di cui almeno uno della tipologia "Piano Strutturale" ed almeno uno della tipologia "Regolamento Urbanistico o Piano Operativo." Si fa rilevare che in alcune Regioni che hanno rinnovato la propria legislazione urbanistica (come ad esempio l'Emilia Romagna) sono previsti tre distinti strumenti di pianificazione e cioè il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico Edilizio ed il Piano Operativo. In questa fattispecie i due strumenti di pianificazione possono essere un Piano Strutturale ed un Regolamento Urbanistico Edilizio?

2. Al professionista indicato al punto b.4, ingegnere idraulico, viene chiesto "di avere svolto le indagini idrauliche e di avere predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con altri), gli elaborati...". Si fa rilevare che le legislazioni urbanistiche non richiedono di avere obbligatoriamente nel gruppo di progetto un ingegnere idraulico con obbligo di firma di elaborati. Si chiede per questo se questo requisito può essere soddisfatto attraverso la documentata partecipazione alla redazione di piani urbanistici.

3. Al soggetto indicato al punto b.5, Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali, viene chiesto di avere "predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale, almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell'Amministrazione di riferimento, negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, la documentazione prescritta per la Valutazione degli effetti ambientali integrata o la Valutazione Ambientale Strategica, e la Relazione/documentazione prescritta per la Valutazione di Incidenza". Si fa rilevare che la Valutazione degli effetti ambientali integrata o la Valutazione Ambientale Strategica e la Relazione necessaria per la Valutazione di Incidenza afferiscono generalmente a differenti specialismi: mentre la prima può essere firmata anche da un architetto o ingegnere, la seconda viene firmata da specialisti in materia di ambiente naturale (agronomo, forestale, biologo). Si chiede per questo se è possibile esprimere due distinti professionisti per soddisfare il requisito. Si aggiunge inoltre che la Valutazione di Incidenza è più facilmente richiesta in sede di Piano Strutturale e non per gli altri livelli di pianificazione. Si chiede per questo se si può fare riferimento a due Piani strutturali.

Ringraziando anticipatamente

Distinti saluti

... (omissis) ...

Proposta di Riscontro:

1. In estrema sintesi, risulterebbe che nella normativa della Regione Emilia Romagna:

- Il Piano Strutturale è sostanzialmente equivalente al P.S. previsto dalla vigente normativa Toscana, ed anzi rispetto a quest'ultimo ha contenuti conformativi come quelli relativi ad aree soggetti a Piani attuativi;

- Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio contiene la disciplina di uso recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mentre solo nel P.O.C. vi è la disciplina di trasformazione delle aree non ancora urbanizzate ed in particolare di quelle soggette a Piani attuativi, quando invece il R.U./P.O. Toscano contiene entrambe queste discipline.

Pertanto, e per ovvi motivi di tempi ed opportunità di pubblica risposta al quesito posto, da una prima immediata parziale e non ben documentata e meditata valutazione (che ha come base essenziale la normativa di regione italiana, diversa da quella in cui è ubicato ed opera il Comune di Montalcino), sembra opportuno che la questione venga ulteriormente approfondita e che in merito sia la Commissione giudicatrice ad esprimersi sui casi specifici delle offerte che saranno presentate.

Comunque, sembra altresì opportuno far presente che, prudenzialmente e risolutivamente già sin d'ora, i professionisti che avessero redatto sia il R.U.E. che il P.O.C. (sempre almeno adottati o approvati), hanno l'opportunità di fornire secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara i dati le informazioni e gli elaborati di entrambi gli strumenti redatti (R.U.E. e P.O.C.), tra essi complementari, che di fatto si completano in modo tale da poter costituire ciò che è prescritto per il R.U./P.O. Toscano, secondo il criterio dell'equivalenza esplicitamente riportato nel disciplinare.

2. L'assunto posto a preambolo del quesito risulta di fatto per alcuni aspetti errato, e per questo occorrono innanzitutto alcune precisazioni.

Nel caso della normativa e della disciplina di riferimento in materia, specificatamente per il territorio del Comune di Montalcino [previgenti art.62 della L.R.n.1/2005 con s.m. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n.26R/2007, art.104 e 245 L.R.n.65/2014 con s.m. e relativo Regolamento d attuazione (della L.R.n.1/2005) approvato con D.P.G.R. n.53R/2011 e Disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Bacino Regionale Fiume Ombrone attualmente vigenti, ecc.], gli Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica debbono essere corredati di specifiche Indagini geologico-tecniche, idrologiche ed idrauliche, ... 2. *In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e alle trasformazioni del territorio rurale. ... 3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste. ...*, ed in particolare, determinati ambiti territoriali classificati con Pericolosità Idraulica Elevata (PIE) o Molto Elevata (PIME) per determinati interventi ivi già previsti ed ammessi, o per realizzare ulteriori interventi ammissibili solo in seguito ad ulteriori approfondimenti del quadro conoscitivo già a disposizione (ad esempio quello del P.A.I. Bacino Reg. Fiume Ombrone, o del P.S., ecc.) necessitano e si rendono indispensabili la preventiva o contestuale previsione e realizzazione di analisi/verifiche, od interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio idraulico, che non possono prescindere da idonee ed adeguate indagini/verifiche idrologico-idrauliche, le quali non possono che essere state redatte timbrate e sottoscritte da un professionista per ciò abilitato all'esercizio di una professione che ricomprenda anche questo particolare tipo di attività professionale: appunto l'"Ingegnere idraulico" di cui al disciplinare di gara.

Per quanto sopra detto, ai fini della corretta/valida presentazione dell'offerta, il requisito richiesto citato non si ritiene soddisfatto attraverso altra *documentata partecipazione alla redazione di piani urbanistici*, che non sia la redazione, con timbrata sottoscrizione da parte del professionista a ciò abilitato, delle indagini/verifiche/elaborazioni idrologico idrauliche di corredo prescritto per legge sia di un Piano Strutturale che di un Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, o di altrettanti strumenti a questi equivalenti in base a normativa di altro stato membro dell'U.E..

3. Per quanto riguarda la V.I.A. e la V.A.S. si fa riferimento a quanto già detto in riscontro ai precedenti quesiti.

La V.Inc.A. è entrata in vigore con la Direttiva Europea Habitat 92/43CEE ripresa dalla legislazione italiana con il D.P.R. n.357/1997. La Direttiva ed il DPR citati non prevedevano figure professionali ma facevano esplicito riferimento solo al fatto che chi doveva sottoscriverla doveva dimostrare di avere "competenze documentate". Tanto è vero che bisognava autodichiarare e autocertificare ciò in allegato alla stessa inserendo il relativo CV, con elenco pubblicazioni, corsi studiorum, ecc. In alcune Regioni tale prescrizione è tutt'ora vigente. Tuttavia non risulta che la V.Inc.A. sia esclusivo appannaggio professionale del Biologo (di cui il D.P.R.n.328/2001 Capo V artt. da 30 a 34 disciplina la professionalità e prescrive l'Esame di stato e l'Abilitazione per l'esercizio della professione) o del Naturalista [con laurea magistrale (quindi non laurea triennale) in Scienze Biologiche od in Scienze Naturali ed Ambientali, o con uno dei titoli di studio italiani od esteri riconosciuti equipollenti].

Per quanto specificatamente previsto del Disciplinare di gara, e detto in precedenza, non è *possibile esprimere due distinti professionisti per soddisfare ...* i requisiti specificatamente richiesti dal Disciplinare di gara per il professionista "Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali", ovvero sia in materia di Valutazione degli effetti ambientali integrata, Valutazione Ambientale Strategica e Relazione/studi/documentazione per la Valutazione di incidenza.

La V.Inc.A., per quanto è contenuto nella normativa di riferimento in materia (citata anche nel Capitolato speciale d'appalto) a cui si fa riferimento e rinvio, ed è previsto da questa Amministrazione Comunale, si rende indispensabile sia per la redazione del primo Piano Operativo del Comune di Montalcino, il quale ha contenuti sostanzialmente diversi e di maggiore dettaglio per quanto riguarda le previsioni di uso, recupero e trasformazione del territorio in genere, rispetto al Piano Strutturale, ed anche per la contestuale Variante al Piano Strutturale (sebbene quello approvato fosse già corredato da una V.Inc.A.), ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica in argomento.

Tra i requisiti richiesti per l'"Esperto in pianificazione territoriale ed ambientale", in estrema sintesi, vi è quello di aver redatto la V.A.S. e la V.Inc.A. per almeno ... un Piano Strutturale ed un Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, o Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica equivalenti; un Piano Strutturale per i contenuti esplicitamente specificati nella L.R.n.65/2014 con s.m. e richiamati nel Capitolato speciale d'appalto oggettivamente non è *equivalente* ad un Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.

Montalcino, li 15/01/2016,

**Il Responsabile del Servizio associato appalti
e Responsabile del procedimento**

Dott. Roberto Dottori

(pubblicato alle ore 23,00 in data 15/01/2015 nel sito web istituzionale del Comune di Montalcino)



Cod. NC7/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0001639
Data: 18/12/2013

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
PORDENONE

**Oggetto: Rif. Vs. mail del 25 novembre 2013, prot. n. 2270/2013-1.1 –
Redazione V.A.S. da parte di altre figure professionali oltre
l'Architetto ed il Pianificatore.**

Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, precisa: *“formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: 1) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”*

La competenza del pianificatore è, quindi, essenzialmente rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 1) individua, specificatamente, una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare, (ex art. 3, comma 2), direttiva 2001/42/CE), devono essere, sistematicamente, sottoposti a V.A.S. i piani e programmi che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti: *siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE oltre ai piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”.*





All'interno del DPR 328/2001 è possibile riscontrare i limiti di competenza per la stesura di una V.A.S. da parte di altre categorie professionali; più precisamente:

- in base all'art. 31, comma 1, lettera i) i biologi debbono limitare la loro attività alla *“valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici”*;
- in base all'art.41, comma 1, lettera h) i geologi possono effettuare *“gli studi di impatto ambientale (V.I.A.) e per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) limitatamente agli aspetti geologici”*;
- in base all'art. 46, comma 1, lettera a) gli ingegneri (sezione ingegneria civile e ambientale) possono attendere alla *“valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio”*;
- in base all'art. 46, comma 1, lettera b) gli ingegneri, sezione industriale possono svolgere *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico – chirurgica”*.

Gli agronomi, infine, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 lettera r) della Legge 152/92, possono svolgere *“la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la fauna”*.

Pertanto, in base a quanto esplicitato, la prestazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica appare, chiaramente, appannaggio privilegiato del Pianificatore territoriale, mentre per tutte le altre professionalità sopra specificate detta prestazione, per quanto precisato, non può essere svolta in forma piena ed esclusiva.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento

Lavoro, compensi e competenze professionali

(arch. Pasquale Caprio)

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento

(arch. Raffaello Frasca)